

DELIBERAZIONE 15 GENNAIO 2019

4/2019/S/GAS

CHIUSURA, CON ARCHIVIAZIONE, DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO PER VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DATI DI PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1048^a riunione del 15 gennaio 2019

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2016, 58/2016/E/gas (di seguito: deliberazione 58/2016/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 263/2016/S/gas (di seguito: deliberazione 263/2016/S/gas).

FATTO:

1. Alcune imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui Metano Mobile S.r.l. (di seguito: Metano Mobile o società), non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui alla RQDG 14/19. Le disposizioni riguardavano, in particolare, gli obblighi di comunicazione all'Autorità dei dati relativi alla *sicurezza e continuità* (art. 28) e alla *qualità commerciale* (art. 64) del servizio di distribuzione, nonché dei dati relativi alla *performance* del servizio di misura del gas naturale (art. 81), per l'anno 2014.
2. Pertanto, gli Uffici dell'Autorità hanno inviato, alle predette imprese, un sollecito e comunicato la riapertura del sistema telematico di raccolta dei dati per un certo lasso temporale.
3. Persistendo, tuttavia, l'inottemperanza da parte di alcuni esercenti, tra cui Metano Mobile, l'Autorità ha intimato, con deliberazione 58/2016/E/gas, l'adempimento, entro e non oltre il 15 marzo 2016, tramite il sistema telematico dell'Autorità, degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 28, 64 e 81, comma 1, della RQDG 14/19 per l'anno 2014.
4. Metano Mobile si è conformata parzialmente alla predetta intimazione, avendo inviato, in data 23 febbraio 2016, mediante il sistema telematico dell'Autorità, i dati relativi alla *sicurezza* e alla *continuità* e quelli relativi alla *qualità commerciale* del servizio di distribuzione, di cui alle citate disposizioni della RQDG 14/19.
5. Scaduti i termini indicati nella predetta intimazione senza che la società abbia fornito le informazioni relative ai dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale, con deliberazione 263/2016/S/gas l'Autorità ha avviato, ai sensi dell'art 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio. Nella medesima deliberazione di avvio l'Autorità ha determinato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 4.600 (quattromilaseicento), prevedendo che l'eventuale pagamento di un terzo del citato importo – previo invio dei dati richiesti – entro il termine di trenta giorni dalla notifica della deliberazione 263/2016/S/gas, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
6. La società, tuttavia, non ha adempiuto all'obbligo informativo in parola, né pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta e, pertanto, è proseguito l'ordinario procedimento sanzionatorio.
7. Nel corso dell'istruttoria Metano Mobile ha depositato due note difensive (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 15812 del 1 giugno 2016 e 17029 del 15 giugno 2016).
8. Con nota 26 ottobre 2018 (prot. Autorità 30664), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

A. Il contesto normativo

9. Con la RQDG 14/19, l'Autorità ha regolato la qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo regolatorio 2014-2019 ed imposto una serie di obblighi informativi in capo alle imprese distributrici del gas naturale, tra i quali l'obbligo di comunicare all'Autorità i dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale relativi all'anno 2014, entro il 30 giugno 2015 (art. 81, comma 1).
10. Segnatamente, tra i predetti dati di *performance*, rientrano i dati relativi al numero di punti di riconsegna con *smart meter* gas di classe minore o uguale a G6 installati e messi in servizio nell'anno 2014. Al riguardo, l'art. 10, comma 1, lettera e), dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas, prevede obblighi di installazione e messa in servizio di gruppi di misura elettronici di classe minore o uguale a G6 nell'anno 2014 solo per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013.
11. L'acquisizione dei dati oggetto del predetto obbligo informativo è strumentale all'esercizio del potere di vigilanza dell'Autorità sul rispetto delle disposizioni in materia di qualità del servizio di misura del gas naturale di cui alla stessa RQDG.
12. Nell'ambito della raccolta dei dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale relativi all'anno 2014, Metano Mobile non ha provveduto all'invio dei dati successivamente alla deliberazione di intimazione 58/2016/E/gas, né dopo l'avvio del presente procedimento.

B. Argomentazioni della società

13. Nelle due note difensive (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 15812 del 1 giugno 2016 e 17029 del 15 giugno 2016) Metano Mobile ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento, per le seguenti ragioni.
14. Anzitutto, la società ha provato di avere inviato agli Uffici tecnici dell'Autorità, in data 23 febbraio 2016 e dunque prima del termine del 15 marzo 2016, di cui alla deliberazione di intimazione 58/2016/E/gas, una richiesta di chiarimenti in merito alla compilazione dei dati inerenti alla *performance* del servizio di misura.
15. La società, nella predetta richiesta, richiamava, infatti, la deliberazione 554/2015/R/gas, in forza della quale tutte le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti finali non avrebbero l'obbligo di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura elettronici di classe G6/G4 e chiedeva se – essendo esentata dal suddetto obbligo avendo meno di 100.000 clienti finali – fosse corretto l'inserimento già effettuato del valore "0" in tutte le caselle della raccolta

inerenti a detto obbligo. La stessa precisava, altresì, di essere pronta per l'invio dei dati. Inoltre, Metano Mobile dichiarava di avere aperto, nella medesima data, un *ticket* di assistenza (TK AEEG 30702) presso gli Uffici dell'Autorità per la stessa questione.

16. La società dimostrava anche di avere reiterato identica richiesta di chiarimenti in data 3 marzo 2016, dunque prima della scadenza del termine di cui alla deliberazione di intimazione, in mancanza di riscontro alle precedenti istanze. Non pervenendo, da parte degli Uffici tecnici dell'Autorità, alcuna risposta neanche a tale ultima richiesta, Metano Mobile sarebbe stata nell'impossibilità di effettuare l'invio definitivo dei dati già inseriti.
17. A fronte di quanto sopra, ad avviso della società sarebbe evidente la buona fede con cui la stessa ha agito e, dunque, l'assenza di colpa della medesima.
18. Infine, la società ha addotto, a propria discolpa, di essere una piccola azienda che non può contare su professionisti del settore, ma solo sull'impegno dei suoi tre unici dipendenti.

C. Valutazione delle argomentazioni della società

19. Le argomentazioni inerenti all'asserito ridotto numero di dipendenti sono inidonee ad escludere la responsabilità della società. E' onere, infatti, di Metano Mobile, quale esercente professionale qualificato, dotarsi di un'organizzazione che consenta il rispetto della regolazione.
20. Assumono, invece, rilievo in senso favorevole all'esercente, le altre circostanze dedotte dalla società.
21. Metano Mobile, infatti, ha dimostrato di essersi tempestivamente attivata a seguito della notifica della deliberazione di intimazione 58/2016/E/gas per adempiere agli obblighi informativi:
 - a) inviando mediante il sistema telematico dell'Autorità, in data 23 febbraio 2016, dunque entro il termine indicato, i dati relativi alla *sicurezza* e alla *continuità*, nonché quelli relativi alla *qualità commerciale* del servizio di distribuzione;
 - b) compilando nella medesima data tutte le maschere della raccolta relativa ai dati di *performance* del servizio di misura del gas naturale;
 - c) inviando, lo stesso giorno, una richiesta di chiarimenti all'indirizzo di posta elettronica infoanagrafica@autorita.energia.it – indicato nel manuale d'uso (paragrafo 6) del 22 maggio 2015 recante le istruzioni per la compilazione della predetta raccolta, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità – in cui la società: i) ritenendo di non essere soggetta a detto obbligo avendo meno di 100.000 clienti finali, comunicava di avere inserito il valore "0" in tutte le caselle della raccolta dati inerenti all'installazione e messa in servizio degli *smart meter* gas di classe minore o uguale a G6; ii) chiedeva conferma della correttezza della compilazione; iii) comunicava di essere pronta per l'invio dei dati;

- d) aprendo, nella medesima data, un *ticket* di assistenza (TK AEEG 30702) presso gli Uffici dell’Autorità per la stessa questione;
 - e) reiterando la predetta richiesta di chiarimenti in data 3 marzo 2016, ovvero prima della scadenza del termine di cui alla deliberazione di intimazione (15 marzo 2016).
22. La società non ha proceduto all’invio definitivo, che avrebbe reso i dati inseriti non più modificabili, confidando in un riscontro alle predette richieste.
 23. Alla luce delle suesposte circostanze, dedotte da Metano Mobile nelle note difensive depositate nel corso dell’istruttoria, si ritiene scusabile la condotta dalla medesima tenuta.
 24. Anzitutto Metano Mobile non era soggetta all’obbligo di installazione e messa in servizio degli *smart meter* gas di classe minore o uguale a G6 nell’anno 2014, , avendo alla data del 31 dicembre 2014 soltanto 33 clienti finali. Al riguardo si osserva, per mera completezza, che l’obbligo in esame era già disciplinato per l’anno 2014 con la deliberazione 631/2013/R/gas. Questa deliberazione, già prima della deliberazione 554/2015/R/gas, escludeva siffatto obbligo per le imprese distributrici con meno di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2014. A fronte di ciò, la compilazione della raccolta dati tempestivamente effettuata da Metano Mobile e comunicata, con le predette richieste di chiarimenti, agli Uffici tecnici dell’Autorità, risultava sostanzialmente corretta.
 25. Pertanto, sebbene la società non abbia completato l’utilizzo dell’apposito sistema telematico per l’invio formale dei dati all’Autorità, si rileva che nella fattispecie: a) tali dati sono stati comunque nella sostanza comunicati all’Autorità, sia attraverso la compilazione delle maschere della raccolta dati, sia mediante le due richieste di chiarimenti avanzate da Metano Mobile; b) i dati in questione recavano valori pari a zero, in quanto inerenti ad un obbligo cui la società non era tenuta in ragione delle proprie dimensioni, e dunque erano irrilevanti ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza cui gli obblighi informativi in esame sono connessi (con conseguente inoffensività della condotta tenuta dalla società rispetto al bene giuridico tutelato dalle disposizioni in esame).
 26. Assume, altresì, rilievo, in senso favorevole all’esercente, la circostanza che Metano Mobile per gli anni successivi al 2014 ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla RQDG 14/19.
 27. Per le suesposte ragioni, pertanto, il presente procedimento sanzionatorio va archiviato

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione 263/2016/S/gas nei confronti di Metano Mobile S.r.l.;

2. di notificare il presente provvedimento a Metano Mobile S.r.l. (P. iva 01496890557) mediante pec all'indirizzo metanomobile@pec.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini